

**Ordinanza
sull'assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti
(OAVS)**

Modifica del 13 giugno 2000

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 1 lettera d

Sono considerati stranieri che fruiscono di immunità e privilegi ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera a LAVS:

- d. il personale di IATA e SITA, nonché i membri delle loro famiglie senza attività lucrativa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2000.

13 giugno 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2161

¹ RS 831.101